

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2010

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori della societa' << Argol Air Cargo srl>>.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 27 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 26 marzo 2009 intervenuta presso la Regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' ARGOL AIR CARGO SRL, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 65 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 20 aprile 2009;

Visto il decreto n. 48297 del 25 novembre 2009 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 58 unita' lavorative, della societa' ARGOL AIR CARGO SRL, per il periodo dal 20 ottobre 2009 al 19 aprile 2010;

Vista l'istanza con la quale la societa' ARGOL AIR CARGO SRL, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 40 unita' lavorative per il periodo dal 20 aprile 2010 al 19 ottobre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 40 unita' lavorative, per il periodo dal 20 aprile 2010 al 19 ottobre 2010;

Decreta

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 40 unita' lavorative, della societa' ARGOL AIR CARGO SRL, per il periodo dal 20 aprile 2010 al 19 ottobre 2010;

Unita': Fiumicino (Roma);

Matricola INPS: 7052900214;

Pagamento diretto: SI.

Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4

La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli